

hanno sottoscritto accordi di reciprocità con la regione Toscana l'accesso giornaliero in ogni ATC toscano fino a 10 cacciatori per la caccia alla selvaggina migratoria in mobilità.

A voti unanimi,

DELIBERA

- tutti i cacciatori non residenti in Toscana per accedere al sistema di prenotazione per la mobilità venatoria in Toscana dovranno dimostrare di aver versato la somma di Euro 25,00 per il rimborso delle spese di gestione del servizio, secondo le modalità indicate nella pagina web: www.regione.toscana.it/agricoltura/caccia_pesca;

- i cacciatori provenienti dalle regioni che hanno stipulato accordi di reciprocità con la Regione Toscana e che fruiscono della mobilità in Toscana possono esercitare l'attività venatoria secondo quanto stabilito negli accordi e con le modalità fissate dai singoli calendari venatori provinciali;

- di fissare in n. 10 il numero massimo giornaliero di cacciatori provenienti da regioni che non hanno stipulato accordi di reciprocità con la Toscana che possono accedere in mobilità in ogni A.T.C. della Toscana per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento;

- i cacciatori non residenti in Toscana, iscritti agli A.T.C. Toscani, provenienti da Regioni che non hanno stipulato accordi di reciprocità con la Regione Toscana e che effettuano l'apertura anticipata alla selvaggina stanziale possono accedere agli A.T.C. toscani a partire dalla terza domenica di settembre, se non hanno effettuato in precedenza nessuna giornata di caccia nella regione di provenienza; in caso contrario, l'accesso è consentito a partire dalla quarta domenica di settembre. Durante le prime due settimane di caccia i cacciatori non residenti iscritti agli A.T.C. toscani, come ulteriore A.T.C., possono svolgere la caccia negli A.T.C. toscani secondo i giorni e gli orari fissati dalla regione di provenienza, salvo specifici accordi di reciprocità fra i Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 31 agosto 2009, n. 727

L.R. 3/94 art. 37 bis. Prelievo in deroga della specie storno.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare gli articoli 1, 2 e il primo comma dell'articolo 9 relativo alle deroghe;

Richiamata la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 con la quale nel rispetto della citata legge 157/92, delle convenzioni internazionali e della direttiva comunitaria la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica;

Vista la legge 3 ottobre 2002, n. 221, di integrazione della legge 157/92, che prevede una specifica norma relativa all'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE;

Considerato che la suddetta legge 221/2002 attribuisce alle regioni la competenza ad adottare provvedimenti di deroga nel rispetto della Direttiva 79/409/CEE;

Vista la legge regionale del 11 ottobre 2002 n. 36 che affida alla Giunta regionale la competenza ad emanare provvedimenti applicativi delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione", ed in particolare l'allegato "A" che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Considerato che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della Direttiva 79/409/CEE possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva 79/409/CEE e in particolare per prevenire gravi danni alle colture agricole;

Considerato che le specie non comprese nell'allegato

II della direttiva 79/409/CEE possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli e i dati raccolti nell'esercizio venatorio;

Considerato che il regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;

Considerato che la specie storno ha causato ingenti danni all'agricoltura toscana come risulta dai dati riferiti dalle Province toscane e riportati sulla banca dati informatizzata regionale;

Vista la relazione tecnica allegata al presente atto (allegato 1) in cui si dettagliano i dati regionali sull'impatto della specie storno sull'agricoltura ed in particolare:

- le modalità attraverso cui questa amministrazione acquisisce i dati dal territorio avvalendosi della collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della fauna e di adeguati supporti informatici;
- l'entità dei danni causati dalla specie storno suddivisi per anno e per provincia e per coltura danneggiata;
- le misure di prevenzione generalmente poste in essere e loro risultato;

Dato atto che la Toscana, essendo interessata da pianura solo per l'otto per cento del territorio, ha prevalentemente produzioni di alta qualità e non di quantità con un mercato selezionato. Pertanto i danni agli oliveti, ai vigneti e ai frutteti causati dagli storni non sono accettabili per gli agricoltori toscani perché strettamente collegati a perdite di mercato;

Visto l'11° rapporto sull'Economia e Politiche Rurali in Toscana pubblicato dal settimanale Agrisole n. 29 del 24-30 luglio 2009 da cui risultano i dati ufficiali e specifiche considerazioni economiche riguardanti filiere agro-alimentari presenti sul territorio regionale;

Dato atto che in Toscana sono presenti 26.163 unità tecnico-economiche (UTE) con vigneti con una superficie media di 2,35 ettari, distribuite in percentuali diverse in tutte le province della Regione, e che oltre la metà delle UTE ha una superficie vitata inferiore ad un ettaro;

Rilevato altresì l'elevato livello qualitativo raggiunto dalle produzioni regionali dimostrato dalla presenza di ben 50 denominazioni di origine (DOC e DOCG) corrispondenti al 66,59% del totale delle superfici a vite in Toscana, una delle percentuali più elevate a livello

nazionale e comunitario, e dal fatto che solo il 5,5% della produzione totale di vino del 2008 è considerata vino da tavola;

Dato atto inoltre che anche il comparto dell'olio extravergine d'oliva regionale è di alta qualità con 38 denominazioni di origine (DOP e IGP) regolarmente registrate e che la struttura produttiva presente sul territorio è estremamente frammentata e caratterizzata prevalentemente da piccole o piccolissime aziende che svolgono comunque un rilevante ruolo sia nell'olivicoltura che dal punto di vista ambientale e paesaggistico;

Dato atto altresì che sono presenti in Toscana oltre 15 milioni di piante di olivo diversamente distribuite sul territorio delle province;

Considerato quindi che, in ragione di quanto sopra, il danno finanziario ingente che subiscono le aziende toscane è sicuramente grave e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato;

Ritenuta quindi prioritaria la volontà politica dell'Amministrazione regionale di ridurre tali eventi dannosi per la salvaguardia della produzione vitivinicola e di quella olivicola distribuite su tutto il territorio regionale attraverso ogni possibile azione;

Provveduto ad inviare all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), un programma di prelievo dello storno ai sensi del "Protocollo operativo per il prelievo in deroga di cui all'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221" (Rep. atti N. 1969 del 29 aprile 2004 della Conferenza Stato Regioni) con contestuale richiesta di parere;

Visto il parere dell'ISPRA dell'17 luglio 2009 prot. 03184;

Visti i risultati dell'indagine conoscitiva effettuata dal Centro Ornitologico Toscano (C.O.T.) da cui risulta l'incremento numerico delle popolazioni di storno nidificanti in Toscana (allegato 2);

Vista la relazione inviata dal Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici (CIRSeMAF) - Università degli studi di Firenze - in data 5 agosto 2009 prot. 128/2009 (allegato 3);

Ritenuto opportuno indicare il Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici (CIRSeMAF) -Università

degli studi di Firenze, quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

Viste le richieste di abbattimento venatorio in deroga della specie storno provenienti dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale (Coldiretti Toscana, Confagricoltura Toscana e Confederazione Italiana Agricoltori Toscana) preoccupate per i crescenti danni alle coltivazioni agricole;

Vista la nota del 4 agosto 2009 prot. n. 210208/u.90.40, agli atti dell'ufficio, con cui si invitano le province interessate al prelievo in deroga dello storno a fornire i necessari presupposti istruttori relativi al territorio di competenza. In particolare le province interessate devono specificare la tipologia delle colture danneggiate, l'importo dei danni accertati lo scorso anno, la localizzazione dei danni, l'esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo e le aree in cui si ritiene necessario intervenire per prevenire i danni da storno attraverso il prelievo in deroga;

Viste le richieste delle province e le relative note istruttorie, agli atti dell'ufficio;

Dato atto che anche nel 2008 lo storno ha provocato gravi danni alle coltivazioni agricole regionali, soprattutto olivicole e vitivinicole;

Dato atto che i mezzi ecologici utilizzati prima della data di apertura della stagione venatoria, quali dissuasori visivi ed acustici, hanno dimostrato di essere efficaci solo per alcuni giorni e che, una volta abituati agli agenti di disturbo suddetti, gli storni continuano tranquillamente ad alimentarsi con le coltivazioni da proteggere;

Viste le relazioni provinciali in ordine all'esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo messi in atto a livello locale;

Preso atto delle osservazioni degli ATC regionali;

Considerato quindi che l'unica soluzione soddisfacente per contenere i danni durante il periodo venatorio, corrispondente a quello più utile per la salvaguardia di vigneti, uliveti e frutteti, sia consentire anche ai cacciatori di abbattere gli storni;

Ritenuto inoltre di consentire, in ragione della larga distribuzione dei vigneti in Toscana, il prelievo dello storno sui territori indicati dalle province nel periodo compreso tra il 20 settembre e il 18 ottobre 2009;

Dato atto che nei mesi di settembre e ottobre il prelievo riguarda quasi esclusivamente storni nidificanti in Toscana riducendo così il contingente riproduttivo locale e, di conseguenza, anche le potenzialità di danni alla frutta rossa nel periodo primaverile;

Ritenuto invece opportuno consentire il prelievo dello storno solo nei vigneti e nei frutteti, dove non è terminata la raccolta dei frutti, e negli uliveti, nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri nel periodo compreso tra il 19 ottobre e il 13 dicembre 2009 sempre limitatamente alle aree indicate dalle province;

Ritenuto quindi che esistono le condizioni per disciplinare un regime di deroga relativamente al prelievo dello storno ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE;

Ritenuto infine di disciplinare compiutamente e analiticamente ai sensi delle succitate norme un regime di deroga relativo al prelievo della specie storno, con particolare riferimento alle condizioni, modalità, tempi e luoghi del prelievo, quantità di esemplari prelevabili;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di consentire, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, art. 9, comma 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole, il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (*Sturnus vulgaris*):

a) dal 20 settembre 2009 al 18 ottobre 2009 sui territori indicati al punto 2 ad eccezione delle superfici boscate e dei territori sottoposti a divieto di caccia;

b) dal 19 ottobre 2009 e il 13 dicembre 2009 sui territori indicati al punto 2 solo nei vigneti e nei frutteti, dove non è terminata la raccolta dei frutti, e negli uliveti, nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, fermo restando il divieto di abbattimento nei territori sottoposti a divieto di caccia;

2. di autorizzare il prelievo in deroga dello storno solo nei seguenti territori indicati dalle province:

AREZZO: territorio provinciale corrispondente all'area non vocata al cinghiale, così come definita nel Piano faunistico venatorio provinciale,

FIRENZE: tutto il territorio provinciale,

GROSSETO: territorio provinciale corrispondente ai comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica, Orbetello, Castel del Piano, Massa Marittima, Scansano, Pitigliano e Manciano,

LIVORNO: territorio provinciale corrispondente a tutto l'ATC LI 9,

LUCCA: tutto il territorio provinciale,

MASSA CARRARA: tutto il territorio provinciale esclusi i comuni di Comano, Mulazzo e Zeri,

PISA: tutto il territorio provinciale,

PISTOIA: tutto il territorio provinciale,

PRATO: territorio provinciale corrispondente ai comuni di Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato e Vaiano,

SIENA: tutto il territorio provinciale;

3. di consentire nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia il prelievo da appostamento della specie storno anche nei giorni 2 e 6 settembre 2009, limitatamente ai territori indicati dalle province di cui al punto 2, fermo restando il divieto di abbattimento nei territori sottoposti a divieto di caccia e nelle ZPS;

4. di consentire il prelievo da appostamento dello storno esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo (prima giornata utile di caccia - 13 dicembre 2009) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;

5. di non consentire l'uso di richiami vivi della specie storno;

6. di vietare la vendita degli storni prelevati ai sensi dell'articolo 43 l.r. 3/94;

7. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere indicati sul tesserino venatorio regionale che dovrà essere riconsegnato al Comune di residenza non oltre il 20 marzo 2010. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la diret-

tiva 79/409/CEE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie storno comprensiva dell'indicazione precisa del numero di capi abbattuti ricavato dalla lettura ottica analitica di tutti i tesserini venatori;

8. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/94;

9. di prevedere fin d'ora la possibilità di sospendere il prelievo in deroga dello storno qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica;

10. di nominare il Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici (CIRSeMAF) - Università degli Studi di Firenze "autorità abilitata" ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Direttiva 79/409/CEE.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

SEGUONO ALLEGATI

Relazione tecnica

Allegata alla domanda di autorizzazione all'abbattimento di specie selvatiche in deroga per prevenire gravi danni alle biocenosi e/o alle attività dell'uomo

1. Premessa

I dati su cui è basata questa relazione sono quelli ufficiali, trasmessi dalle Amministrazioni Provinciali alla Regione Toscana attraverso l'infrastruttura informatica ospitata sul sito <http://fauna.regione.toscana.it> e in seguito validati dalle Amministrazioni provinciali stesse. Su tale infrastruttura convergono i dati relativi a tutto il territorio regionale, inseriti direttamente dalle Amministrazioni Provinciali sulla base delle perizie effettuate dai propri tecnici, interni o convenzionati, e di quelle effettuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia, nel territorio di relativa competenza. Le perizie, effettuate in seguito a richiesta da parte degli agricoltori, sono tutte condotte da personale abilitato (agronomi iscritti all'ordine), e riportano ove possibile la specie responsabile del danneggiamento (sulla base dei segni riscontrati sul campo). Sono inclusi in questa relazione sia i danni attribuiti con certezza allo storno, sia quelli causati da avifauna, di cui non è stato possibile determinare la specie. Le due categorie sono opportunamente distinte in tutte le tabelle ed elaborazioni grafiche.

Sono invece esclusi, perché non di competenza di questo ufficio, i danni verificati all'interno delle aree protette di cui alla L. 394/1991.

I dati su cui si basa la presente relazione rappresentano quindi lo stato dell'arte delle informazioni disponibili a livello regionale.

Storno

1. Specie oggetto dell'intervento di contenimento

Storno *Sturnus vulgaris*. In espansione, sia numerica che di areale.

2. Motivazioni

Lo storno è comune e ampiamente diffuso sul territorio toscano. Da molti anni è in netto aumento in buona parte del suo areale, inclusa la Toscana. Le motivazioni per il controllo sono in primo luogo legate all'esigenza di prevenire i danni all'agricoltura, e secondariamente di limitare la possibile competizione interspecifica di specie opportuniste e antropocore con altri passeriformi di status conservazionistico meno favorevole.

3. Obiettivi specifici

Con gli interventi di controllo ci si propone di:

1. ridurre i danni alle colture di pregio tipiche della regione Toscana, e in particolare all'uva da vino, alle olive da olio ed ai frutteti;
2. stabilizzare o limitare l'incremento numerico della popolazione di storno, in modo da li-

mitarne il possibile impatto competitivo su altre popolazioni di passeriformi.

4. Area di intervento

Gli interventi saranno concentrati in aree agricole a prevalenza di viti, frutteto e olivo e aree circostanti (100 metri dalle stesse).

5. Presenza della specie oggetto dell'intervento di contenimento

Storno: presente su buona parte del territorio regionale, è più uniformemente diffuso nella Toscana orientale. Specie migratrice regolare, svernante, nidificante e parzialmente sedentaria; i contingenti non locali sono presenti da ottobre a marzo. Si veda l'allegata relazione elaborata dal Centro Ornitologico Toscano, da cui si desume un incremento numerico della specie, in particolare nella sua frazione nidificante. L'incremento è particolarmente sensibile negli anni 2005 e 2006.

6. Danni registrati


In totale, nella regione Toscana, negli anni 2000-2007 si sono registrati oltre 1.880.000 € di danni da storno (inclusendo i danni da avifauna non meglio definita, ma escluso passero, merlo e tutte le altre identificabili), così ripartiti:

Anno	TCP		Divieti	
	storno	avifauna n.d.	storno	avifauna n.d.
2000	€ 152.464	€ 47.097	€ 95.220	€ 25.829
2001	€ 207.129	€ 120.312	€ 76.339	€ 44.136
2002	€ 134.908	€ 55.965	€ 117.353	€ 33.322
2003	€ 112.804	€ 44.385	€ 50.898	€ 13.594
2004	€ 62.756	€ 21.243	€ 22.767	€ 12.989
2005	€ 54.667	€ 7.412	€ 10.520	€ 4.063
2006	€ 71.593	€ 43.602	€ 18.410	€ 12.891
2007	€ 89.655	€ 80.137	€ 26.945	€ 13.885
Totale	€ 885.976	€ 420.153	€ 418.452	€ 160.709


Tabella 1. Danni da storno ed avifauna non classificabile sul territorio regionale, divisi in danni nel territorio a caccia programmata (TCP) e in aree in divieto di caccia ai sensi della L 157/92 (Divieti).

Si precisa che la Toscana, essendo interessata da pianura solo per l'8% del territorio, ha per sua natura produzioni orientate alla qualità più che alla quantità, con un mercato di nicchia; pertanto i danni a vigneti, frutteti ed oliveti non sono accettabili dagli agricoltori in quanto strettamente collegati a perdite di mercato, con effetti negativi che vanno anche oltre l'immediata perdita di produzione. In ragione di quanto sopra, il danno si qualifica come grave.

Territorio Caccia Programmata



Aree sottratte all'attività venatoria



La tendenza dei danni è negativa fino al 2005, ma negli ultimi due anni di cui sono disponibili i dati (2006-2007) si assiste ad un incremento. I dati degli anni successivi permetteranno di verificare se il trend sia significativo, o legato a fattori temporanei. L'incremento di prezzo di alcuni prodotti agricoli può essere fra le cause di questo fenomeno.

Nel territorio a caccia programmata, i danni sono significativi su tutto il territorio (in alcuni ATC non si è fatto distinzione fra i danni attribuibili alle varie specie di passeriformi).




Figura 1. Danni da storno in territorio a caccia programmata.




Figura 2. Danni da avifauna n.d. in territorio a caccia programmata.

Anche nelle aree sottratte all'esercizio venatorio ai sensi della L. 157/92 si riscontra un'ampia diffusione dei danni; alcune delle province meno interessate al fenomeno (p. es. MS, LU, PT) lo sono esclusivamente a causa della mancanza o scarsità di aree protette di questo tipo.




Figura 3. Danni da storno in aree in divieto di caccia ai sensi della L 157/92.




Figura 4. Danni da avifauna n.d. in aree in divieto di caccia ai sensi della L 157/92.

Tutti i danni sono stati valutati in modo oggettivo da tecnici abilitati.

7. Misure di prevenzione dei danni

Data la natura diffusa del danno, le misure messe in atto (essenzialmente metodi di allontanamento e dissuasione, quali detonatori a gas e dissuasori visivi) sono raramente applicabili. Dove sono state tentate sperimentazioni in questo senso (vari ATC e aree protette), i risultati sono sempre stati poco proficui, sia a causa della rapida assuefazione

degli animali, sia da un punto di vista di rapporto costi-benefici. Si ritiene quindi che la riduzione numerica costituisca l'unica possibilità di contenere i danni all'agricoltura.

8. Piano di contenimento

Fra i cacciatori toscani, ormai solo una minoranza si dedicano con continuità alla caccia ai passeriformi, soprattutto a causa della maggiore importanza assunta dalla caccia agli ungulati. Di conseguenza un impatto significativo sullo storno potrà essere ottenuto solo con un limite abbastanza alto per il prelievo da parte di ciascun cacciatore. Dato che solo pochi fra i cacciatori riescono abitualmente a dedicare tempo ed energie sufficienti a queste attività, si calcola che tale effetto sia raggiungibile imponendo un limite massimo di 100 storni per ciascun cacciatore all'anno, per un prelievo potenziale massimo di circa 300.000 uccelli (non effettivamente realizzato, si veda più oltre). Vista la grande abbondanza, la limitata realizzazione del potenziale massimo, e il forte impatto della specie, in particolare durante il periodo di intervento, si prevede di non imporre un limite di prelievo giornaliero.

9. Periodo di intervento

Al fine di evitare il disturbo ad altre specie e problemi di accettabilità sociale dell'intervento in altri periodi dell'anno (primavera) si opererà esclusivamente durante la stagione venatoria, e in particolare da settembre fino al 13 dicembre.

10. Tecniche di prelievo

Il prelievo verrà effettuato da cacciatori, esclusivamente nella forma della caccia da appostamento, in un periodo in cui l'esercizio venatorio è consentito (nei territori interessati da vigneti, frutteti ed oliveti, e in prossimità degli stessi).

11. Monitoraggio della popolazione obiettivo e degli impatti

È in essere una convenzione pluriennale fra Regione Toscana e Centro Ornitologico Toscano finalizzata al monitoraggio delle popolazioni di uccelli presenti in regione. I dati raccolti nell'ambito della convenzione hanno consentito di verificare l'assenza di effetti negativi di rilievo degli interventi di controllo sulle specie considerate. Il monitoraggio proseguirà nei prossimi anni, consentendo di impostare una gestione adattativa, e modulando opportunamente il prelievo negli anni venturi. Eventuali effetti limitati nello spazio o nel tempo non saranno rilevabili con queste tecniche, ma si considerano di limitata importanza faunistica a causa dell'ampia distribuzione e dello stato di conservazione, generalmente buono, delle specie.

12. Monitoraggio degli impatti

Da anni la Regione Toscana effettua, anche in collaborazione con gli ATC, la lettura dei tesserini venatori, da cui si rileva il numero totale di storni prelevati, che è minimo (ca 65.000 per il 2006/2007, circa 51.000 per il 2007/2008) ma che consente di ridurre l'impatto sulle coltivazioni.

13. Tabelle di sintesi

Informazione tecnica	Note
Autorità richiedente	Regione Toscana
Specie oggetto dell'intervento	<i>Sturnus vulgaris</i>
Area di attività	Aree coltivate a vigna e oliveto, e zone circostanti.
Periodo di attività	Settembre-metà dicembre
Operatori coinvolti	Cacciatori
Tecniche utilizzate	Da appostamento
Dimensione del piano di contenimento	max teorico 300.000 individui; numero previsto 60.000 individui





Segreteria: c.p. 470, 57100 Livorno, c.c.p. 11267572, partita IVA 01356080497 c.f. 92013270498

Andamento demografico dello Storno (*Sturnus vulgaris*) nidificante in Toscana



Agosto 2009

Lo Storno è una specie nidificante ampiamente diffusa in tutto il territorio regionale, ad eccezione dell'Arcipelago (Fig. 1). Le zone di maggior frequenza sono rappresentate dalle aree di pianura e collina della Toscana centro settentrionale ed in particolare da tutto il Valdarno, le piane pistoiese e lucchese, il Chianti e la Val di Chiana, ove raggiunge una diffusione molto elevata. Frequenta invece in misura decisamente inferiore le Province di Grosseto e Massa Carrara, le aree Appenniniche ed i distretti collinari a maggior copertura boschiva. Lo Storno infatti è distribuito lungo un ampio gradiente altitudinale (Fig. 2) con una maggior frequenza nelle fasce ove sono più diffusi mosaici di aree urbanizzate, urbane ed alberate con esemplari maturi – in cui nidifica – all'interno di aree coltivate ed aperte, dove si reca principalmente ad alimentarsi.



La distribuzione attuale dello Storno è il frutto di un processo di espansione che ha portato ad un incremento consistente del suo areale, limitato negli anni 1982-86 alla Toscana orientale, alla costa settentrionale, alla Valdichiana, alle Colline Metallifere ed ai rilievi Amiatini (Fig. 3).

In anni recenti, il monitoraggio degli uccelli nidificanti intrapreso dal COT a partire dal 2000 non ha rilevato una particolare tendenza all'incremento (Fig. 4): la frequenza della specie è rimasta intorno al 30% mentre l'Indice di Abbondanza ha mostrato delle variazioni annuali, anche marcate. Queste, però, sono legate al fatto che il monitoraggio si basa sul conteggio degli uccelli presso punti di rilevamento randomizzati piuttosto che sull'effettivo censimento sul luogo di nidificazione delle unità riproduttive: l'Indice di Abbondanza pertanto è in parte influenzato dal rilevamento di gruppi anche cospicui di individui nei luoghi di alimentazione. La specie è dunque da considerarsi in forte incremento rispetto agli anni '80, stabile in anni recenti.



CIRSeMAF

Università degli Studi di Firenze

P.le delle Cascine, 18
FIRENZE

Spett. REGIONE TOSCANA
Dipartimento dello Sviluppo Economico
UOC Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria
Via di Novoli 26
50127 FIRENZE

Oggetto: richiesta di parere su prelievo venatorio in deroga per la specie Storno *Sturnus vulgaris* ai sensi dell'art.9, comma 1 della Direttiva 79/409/CEE.

In merito alla richiesta di prelievo in deroga per le specie storno *Sturnus vulgaris* ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. a) della Direttiva 79/409/CEE, codesto Centro dichiara la propria disponibilità ad essere indicato dalla Regione Toscana quale "autorità abilitata" ai sensi dell'art. 9 predetto, ed esprime di conseguenza quanto segue:

Quadro generale di conoscenza sullo status di conservazione dello Storno (*Sturnus vulgaris*)

A - SITUAZIONE IN EUROPA

Specie nidificante, ampiamente distribuita in Europa, dove si concentra più della metà dell'areale riproduttivo della specie. La popolazione nidificante europea risulta valutabile a più di 23 milioni di coppie (Birdlife International, 2004) ma secondo Cramp & Perrins (1994) nel territorio che dalla Europa centrale si estende alla Russia europea sarebbero presenti fino a 31 milioni di coppie. Nel periodo 1970-1990 tale numero era stabile, nel periodo d'indagine successivo (1990-2000) è risultato stabile o in aumento in quasi tutta l'Europa centro-meridionale, mentre in Turchia, Russia e nella maggior parte dei Paesi nordici e nord-occidentali è stato registrato un declino maggiore del 10% (Fig. 1). Questo calo è stato registrato con un elevato grado di precisione nel Regno Unito (Freedman et al. 2002), dove da anni opera uno schema per il rilevamento sistematico delle specie ornitiche nidificanti più comuni, tuttavia analoghe situazioni si sono verificate anche in altri paesi, quali la Polonia o la Finlandia, da cui originano popolazioni che raggiungono l'Italia nel corso delle migrazioni o dello svernamento (Fig. 2).




Fig 1. Status europeo dello Storno (*Sturnus vulgaris*). (tratto da BirdLife International, 2006).

Come conseguenza di questo trend popolazionistico, la specie, che prima veniva definita “Sicura”, viene attualmente considerata “In Declino”. Si deve inoltre considerare ai fini conservazionistici la sua inclusione nella lista delle specie “SPEC 3”; per il 2006 la classificazione IUCN è in ogni caso “Least concern”.

B - SITUAZIONE IN ITALIA

Migratore regolare, svernante e localmente sedentario. La specie risulta essere ampiamente distribuita nell'Italia settentrionale, meno nell'Italia centrale, divenendo localizzata nell'Italia meridionale con l'eccezione della Puglia centro-settentrionale. Risulta completamente assente come nidificante dalla Sardegna dove è presente lo stretto relativo Storno nero *Sturnus unicolor* (Meschini & Frugis, 1993). Principalmente diffuso in ambienti agricoli alberati, nidifica in ambienti diversi avendo colonizzato anche aree prevalentemente urbane o periurbane con numeri che risultano in costante aumento. La popolazione italiana mostra un trend positivo con 1.000.000-3.000.000 di coppie stimate (Birdlife International, 2004) La specie ha mostrato una netta tendenza all'incremento di areale di nidificazione verso il sud del Paese, tanto da risultare presente nel 54% del nostro territorio (Montemaggiore in Meschini&Frugis 1993).




Fig 2. Origine degli storni che transitano o svernano in Italia sulla base di dati di ricattura (da Andreotti 2002).

Il contingente migrante-svernante ha una prevalente origine centro europea, balcanica compresa la Russia europea (Andreotti,2002); tali popolazioni attraversano le nostre regioni ed in larga parte sostano per lo svernamento (Fig. 2). Gli arrivi più precoci si registrano già a metà agosto, ma un flusso effettivo di transito si stabilizza solo verso la fine di settembre e gli inizi di ottobre, secondo il classico comportamento temporale dei migratori intrapaleartici a breve corso. Dalla figura 3, ben si evidenzia questo trend migratorio che ha due momenti di picco – passo e ripasso rispettivamente – in ottobre/novembre e febbraio/marzo. Gli individui svernanti, una volta raggiunte le aree di competenza, paiono localizzarsi fortemente in dette aree con una modesta percentuale di individui (15% secondo Andreotti,2002) che compie spostamenti successivi. Nel nostro Paese molti individui sono transienti, dirigendosi successivamente verso altre mete nel Mediterraneo, come mostrato dalla figura 4. Una stima del numero di individui che sverna effettivamente sul nostro territorio è ben difficile da ipotizzare; sono infatti molti i parametri di popolazione che ci sono ancora del tutto sconosciuti (numero effettivo di coppie riproducendosi, successo riproduttivo delle stesse, linee di migrazione seguite, tasso di stabilizzazione nello svernamento), di conseguenza in accordo con Andreotti (2002) si può in ipotesi stabilire che l'Italia sia raggiunta da “alcune decine di milioni di individui corrispondenti ad un terzo dell'intera popolazione del paleartico occidentale”.




Fig 3. Andamento del passo e del ripasso dello storno in Italia sulla base di ricatture (Andreotti 2002).

A tali contingenti migranti, si debbono sommare le popolazioni italiane, anch'esse caratterizzate da un elevato tasso di filopatria e quindi con una scarsa tendenza ad allontanarsi dai territori di nidificazione.

I gruppi gregari svernanti danno origine spesso ad imponenti roost notturni che si localizzano anche in ambito urbano richiedendo in diverse città interventi di dissuasione operati sia con grida d'allarme specifici che con distress calls. Si ricorre anche ad interventi con reti protettive su alberi di pregio od in situazioni di particolare rischio igienico- sanitario. Il controllo delle popolazioni di Storno risulta di difficile approccio in Sicilia e Sardegna in quanto che in dette regioni esso forma gruppi misti in roosting ed in foraggiamento con il congenere Storno nero (*Sturnus unicolor*).

Nonostante questo, giova ricordare che è in corso a livello nazionale una azione per riportare lo Storno tra le specie cacciabili nel nostro Paese.



Fig 4. Mete ulteriori di storni in transito sull'Italia (Andreotti 2002).

C - SITUAZIONE IN TOSCANA

Per quanto consta a codesto Centro sulla base di informazioni derivanti da indagini in stazioni campione e considerata attentamente la relazione tecnica predisposta dalla Regione Toscana che specificatamente si richiama, la popolazione toscana di storno (*Sturnus vulgaris*) ha conosciuto in un recente passato un notevole incremento numerico che ha interessato soprattutto il contingente nidificante, mentre non si sono riscontrate variazioni a carico di quello migrante-svernante anche se spesso proveniente da Paesi dove la specie è descritta come in decremento. Il bacino di provenienza si estende dalla Germania meridionale, all'Ungheria, alla Russia europea (Fig. 5) in regioni geografiche in cui lo storno sembra avere condizioni delle popolazioni favorevoli e dunque in crescita. Le popolazioni polacche e baltiche sono invece in uno stato inverso di trend (diminuzione).

E' in particolare il contingente nidificante a destare le maggiori preoccupazioni riguardo ai danni provocati all'agricoltura ma anche agli immobili in dipendenza dell'attività di nidificazione vera e propria. La fascia maggiormente interessata dall'aumento del contingente nidificante è senza dubbio quella delle pianure rivierasche e della fascia collinare interna, sedi - oltre tutto - di colture ortofrutticole specializzate (uva, fico, ciliegio, ribes, more) oltre agli oliveti, che risultano continuamente e specificamente danneggiate dall'attività

trofica dello storno. I medesimi contingenti durante il periodo non riproduttivo danno origine a congregazioni serali-notturne che aumentano il disagio procurato da questa specie, con danni al verde urbano, alla viabilità, al decoro urbano, agli immobili. I dati numerici presenti nell'Atlante degli uccelli nidificanti in Toscana (Tellini et al 1997) sono purtroppo ormai inattendibili per l'evoluzione del tutto positiva che lo storno ha avuto nel corso degli anni più recenti. Di conseguenza le 5000-10,000 cp nidificanti sono una stima ormai largamente superata.




Fig 5. Origine degli storni svernanti in Toscana. I diversi colori sono relativi alla stagione di cattura degli individui (rosso=autunno / bianco=inverno / verde=primavera) (Andreotti 2002).

Per ciò che concerne i contingenti migratori-svernanti, pur consci che i flussi migratori possano trarre origine da luoghi dove le popolazioni di storno si sono dimostrate in contrazione, la portata del fenomeno di svernamento non appare assolutamente modificata né influenzata da detti decrementi (BirdLife 2004,2005). Anche in questo caso la stima degli individui presenti in Toscana è del tutto aleatoria sebbene posizionabile ben al di là dei 500,000 individui (vedi anche Tellini et al 1997)

Lavori citati

- Andreotti,A. 2002. L'origine delle popolazioni di storni che interessano le nostre città. Disinfestazione, luglio/agosto 2002.
- BirdLife International, 2004. Birds in Europe:population estimates, trends and conservation status.
- BirdLife International 2006. Species factsheet: *Sturnus vulgaris*,. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on.
- Cramp, S. & Perrins C.M. (Eds), 1994. Handbook of the Birds of Europe. Oxford Univ. Press, Oxford.
- Freeman, S.N., Robinson, R.A., Clark, J.A., Griffin, B.M. & Adams, S.Y., 2002. Population dynamics of Starlings *Sturnus vulgaris* breeding in Britain: an integrated analysis. In: H.Q.P. Crick, R.A. Robinson, G.F. Appleton, N.A. Clark & A.D. Rickard (eds) *Investigation into the causes of the decline of Starlings and House Sparrows in Great Britain*. BTO Research Report No 290, pp 121-140. DEFRA, Bristol.
- Mani, P., 2002. Storni in città: problemi relativi alla sanità pubblica. Disinfestazione, luglio/agosto 2002
- Meschini, E. & Frugis, S.(Eds), 1993. Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XX: 1-344.
- Tellini Florenzano G., et al 1997. Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana.Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno – Monografie 1.

Considerazioni gestionali in merito all'autorizzazione del prelievo in deroga

In conseguenza di quanto sopra espresso,

- considerate le alte concentrazioni sia cittadine che rurali che lo Storno è capace di raggiungere in periodo riproduttivo e migratorio,
- considerati i notevoli e circostanziati danni che la specie reca all'agricoltura (vedi relazione tecnica Regione Toscana),
- considerati i rischi sanitari correlati al massiccio stazionamento della specie in territorio urbano ben evidenziati per la Toscana in particolare da Mani (2002),
- considerato altresì che è in essere una azione per riportare lo Storno tra le specie cacciabili a livello nazionale, azione su cui il Comitato Tecnico Venatorio Nazionale ha già espresso parere positivo,

codesto Centro, pur conscio che il quadro conoscitivo relativo alla specie necessiterebbe di ulteriori e più specifici approfondimenti di natura demografica e di caratterizzazione dei contingenti nidificanti o svernanti-transienti, è **favorevole alla sperimentazione di modalità di contenimento di natura specifica per tale specie.**

Nella fattispecie si ritiene che un piano di controllo, attuato attraverso abbattimenti programmati in numero e periodo, così come prospettato dall'Autorità Regionale nella relazione tecnica anzidetta, possa costituire un utile elemento di sperimentazione nel tentativo di contenimento della specie, considerato l'alto costo in interventi e danni che l'Autorità regionale ed i singoli debbono sopportare. La gestione dei danni da animali è parte integrante e non scindibile della gestione faunistica, ed è in questo quadro di riferimento che la richiesta di deroga deve essere inquadrata e valutata

Sarà di conseguenza necessaria l'applicazione di una deroga per permettere l'abbattimento della specie Storno (*Sturnus vulgaris*) durante il periodo di apertura della caccia.

In merito alle modalità di corretta applicazione del prelievo sulla specie Storno, si precisa quanto segue:

Mezzi, impianti e metodi: prelievo da appostamento nel periodo compreso fra settembre ed il 09 dicembre 2008, consentito ai cacciatori residenti in Toscana e con un massimo di 100 capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo, con un massimo giornaliero di carniere non superiore a 20 (venti) capi, con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici; nei frutteti, oliveti e vigneti l'abbattimento dovrà essere effettuato ad una distanza non superiore a 100 metri dai medesimi.

Nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia permetterne l'abbattimento;

I capi abbattuti dal cacciatore devono essere segnati sul tesserino venatorio regionale negli appositi spazi presenti in ogni pagina;

Vietare la vendita degli Storni prelevati (articolo 43 l.r. 3/94);

Affidare la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/94;

Condizioni di rischio: non appaiono a codesto Centro sussistere particolari condizioni di rischio ostanti l'espressione di parere positivo alla deroga. In particolare non sussistono condizioni di rischio di confusione dello Storno con altre specie sosia; il rischio turbativa egualmente non sussiste visti i periodi e le modalità di prelievo prospettate. Le condizioni della popolazione nel tempo verranno inoltre specificatamente monitorate nell'ambito di una convenzione già in essere con il Centro Ornitologico Toscano.

Il Direttore del CIRSeMAF

(prof. A. Giorgetti)

Firenze 23. 07. 2009